

Variazione al Contratto di Servizio per la regolamentazione dei rapporti con il soggetto accreditato per la gestione in accreditamento definitivo del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale "Casa Scarzara" e del Centro Socio-Riabilitativo Diurno "Casa Scarzara" presso il Centro Servizi per Disabili "Casa Scarzara" Repertorio n. 18545 Raccolta scritture private del Comune di Parma del 09.08.2017 così come approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2017-1158 del 27.04.2017, modificato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2020-126 del 27.01.2020, ed integrato con n. DD/2020-1254 del 21.07.2020 e DD/2020-2784 del 23.12.2020.

A seguito della decisione assunta nella seduta del Comitato di Distretto del 16 Dicembre 2020, relativamente al Piano Distrettuale del Fabbisogno di servizi e strutture accreditate 2020/2021 del Distretto di Parma è stato deciso di autorizzare un inserimento residenziale a tempo prolungato, presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Casa Scarzara", con conseguente contrattualizzazione del posto.

Il Contratto di Servizio viene quindi modificato all'art. 2 comma 1, all'art. 19, e all'Allegato F come segue:

Articolo 2 – OGGETTO

1. Il Centro servizi per disabili "Casa Scarzara", sito in Parma - Via Pontasso n. 53, in disponibilità al Gestore, si compone:
 - del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale (CSRR) con n. 9 posti autorizzati al funzionamento;
 - del Centro Socio-Riabilitativo Diurno (CSRD) con n. 6 posti autorizzati al funzionamento.

Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti per la gestione:

- del CSRR relativamente a n. 8 posti contrattualizzati (su n. 9 posti accreditati), riservati al Distretto di Parma, di cui n. 1 posto dedicato prioritariamente ad accoglienze temporanee di sollievo;
- del CSRD relativamente a n. 5 posti contrattualizzati (su n. 6 posti accreditati), riservati al Distretto di Parma.

Omissis

Articolo 19 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il Gestore, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del novellato D.Lgs. 196/2003, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Committenza.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committenza per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Gestore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Committenza.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, la Committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Gestore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Gestore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Committenza attinente le procedure adottate dal Gestore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente Contratto.
9. Il Gestore non potrà conservare copia di dati e programmi della Committenza, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Committenza.

Omissis

Allegato F

Modalità organizzative adottate dal Distretto di Parma per le prestazioni infermieristiche nelle strutture socio-riabilitative residenziali e semiresidenziali per disabili "Casa Scarzara".

Nelle more della definizione da parte della D.G. Sanità, Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna dei criteri omogenei a cui fare riferimento in fase individuazione della necessità di interventi infermieristici in base ai Piani Individuali di Assistenza (PAI), l'Azienda Usl – Distretto di Parma, ritiene opportuno e necessario definire le modalità organizzative delle prestazioni in argomento.

La Direzione Distrettuale, d'intesa con il Responsabile del Servizio Infermieristico e Tecnico Distrettuale (SIT) e con il Coordinatore dell'Area Disabili distrettuale, definisce le modalità organizzative e gestionali delle prestazioni infermieristiche per gli utenti disabili ospitati nelle strutture semiresidenziali e residenziali del Distretto di Parma.

Nel PAI deve essere riportato il progetto di assistenza infermieristica dell'utente.

Di seguito si definiscono le diverse modalità di revisione del PAI a seguito di sopravvenute esigenze, temporanee o definitive, che modifichino il precedente progetto di assistenza:

- il medico di medicina generale dell'utente individua il nuovo bisogno e lo certifica per iscritto;

- l'infermiere della struttura individua un nuovo bisogno: si confronta con il medico di medicina generale, che lo certifica come ai punti precedenti.

Il bisogno individuato e certificato in uno dei modi sopra descritto viene inserito nel PAI con quantificazione del numero di ore di assistenza infermieristica necessarie all'ospite e, in caso di variazione, trasmesso al SIT distrettuale per l'autorizzazione.

Formalizzata l'autorizzazione del SIT si procede all'incremento del *budget* di riferimento (monte ore annue previste) riconosciuto alla struttura.

In caso di urgenza certificata dal Medico di Medicina Generale o dal medico specialista, l'autorizzazione all'incremento delle ore di assistenza infermieristica ha effetto immediato salvo successiva formalizzazione entro 5 giorni lavorativi.

Il verificarsi di eventuale ricovero di sollievo che comporti bisogni infermieristici che incidono significativamente sul monte ore assegnato comporta l'elaborazione di un progetto specifico da sottoporre all' UVM e validato con le procedure sopra indicate.

Di seguito è indicato il monte ore stabilito per l'assistenza infermieristica della struttura, quantificato congiuntamente dall'Azienda e dal Gestore tenuto conto di quanto stabilito dalla DGR 514/2009 e ss.mm. e degli specifici bisogni degli utenti presenti (PAI). Il monte ore potrà essere oggetto di eventuale rideterminazione alla luce di particolari esigenze evidenziate nei PAI, secondo quanto sopra previsto.

Denominazione	Soggetto Gestore	Posti contrattualizzati	Monte ore settimanale
Centro Servizi Casa Scarzara	Pro.ges S. Coop. Sociale a r. l. ONLUS	8 posti CSRR 5 posti CSRD	2 h / settimana

Il monte ore settimanale è stato determinato con riferimento a tutti gli utenti ospitati dalla struttura. Le prestazioni infermieristiche, ove erogate ad utenti residenti fuori provincia, dovranno essere fatturate all'Azienda Usl di residenza.